

TI_GERICHTE 15.2000.173 vom 8. Januar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-01-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.173

FR: TI_GERICHTE 15.2000.173 du 8 janvier 2000

IT: TI_GERICHTE 15.2000.173 del 8 gennaio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Gli art. 106 ss LEF, che riprendono in sostanza la disciplina previgente, codificandone alcuni principi giurisprudenziali (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'8 maggio 1991, FF 1991 III 61), impongono all'organo di esecuzione forzata di dare luogo alla procedura di rivendicazione quando il debitore sostenga che l'oggetto pignorato (o sequestrato in virtù del rimando dell'art. 275 LEF) sia proprietà o pegno di un terzo, oppure quando un terzo rivendichi un diritto di proprietà o di pegno sull'oggetto stesso (cfr. STF 7B.231/2000 11 ottobre 2000 in re M. F. c. V.F e L. S. C., cons. 5).

E. 1.1

Di conseguenza il termine di venti giorni impartito dall'UE di Lugano al ricorrente ex art. 108 LEF per promuovere azione in disconoscimento della pretesa di _____ di cui al punto n. 1 del verbale di pignoramento complementare 30 ottobre/6 novembre 2000 è annullato.

E. 1.2

L'UE di Lugano impartirà a _____ un termine di 20 giorni ex art. 107 cpv. 5 LEF per promuovere azione di accertamento del suo diritto sul credito di cui al n. 1 del verbale di pignoramento complementare 30 ottobre/6 novembre 2000. 2. Non si prelevano spese. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario

E. 2

Se il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l'ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in possesso o copossesso del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che deve essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore contro il terzo (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF). Con "possesso" nel senso degli art. 106 ss. LEF, si intende il potere di disporre della cosa in modo effettivo ed esclusivo (STF 11 ottobre 2000

cons. 5; DTF 110 III 90 cons. 2a: “ die ausschliessliche tatsächliche Verfügung über die Sache ”). Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea di principio, indagare se la situazione fattuale è conforme o meno al diritto (DTF 116 III 84 cons. 3). Questioni di diritto possono essere prese in considerazione soltanto se risultino liquide e certe e permettano di risalire in termini affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64): le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore esame da parte del giudice di merito (cfr. Ammon/Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht , 6. Ed., Berna 1997, § 24, pag. 191 n° 33).

E. 3

Determinante ai fini del giudizio dell’UEF nell’applicazione dell’art. 107 o 108 LEF è la dichiarazione che il debitore, quale “possessore immediato” fornisce in proposito; l’autorità di esecuzione, nell’assegnazione dei ruoli processuali, vi è legata senza dover procedere ad ulteriori verifiche ed accertamenti, segnatamente non è tenuta ad esaminare se la dichiarazione del debitore è esatta, da un punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto. La decisione di applicare l’art. 107 o 108 LEF ha infatti carattere interlocutorio, è fondata sulla semplice verosimiglianza (“ Glaubhaftmachung ”) dell’esattezza della dichiarazione del debitore-possessore per conto di terzi, e ha l’unico effetto di determinare chi sia la parte convenuta in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito.

E. 4

Un credito ordinario (non incorporato in una cartavalore) non è un “oggetto” sul quale possa essere vantato un diritto di proprietà. Di conseguenza in virtù della giurisprudenza sviluppata in applicazione della vLEF (anteriore alle modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2000; FF 1991 III p. 61; DTF 88 III 115 cons. 1) e codificata negli attuali art. 107 cpv. 1 n. 2 e 108 cpv. 1 n. 2 LEF, la nozione di “possesso” viene sostituita da quella di “migliore verosimiglianza”. I criteri del possesso, rispettivamente della migliore verosimiglianza, valgono solo per definire il ruolo delle parti nella causa di rivendicazione: l’onere della prova rimane infatti invariato (art. 8 CC; STF 11 ottobre 2000; DTF III 116 III 82 cons. 2 e rinvii).

E. 5

In casu occorre rilevare che nonostante la richiesta del creditore precedente (cfr. raccomandata 7 novembre 2000), l’escusso non ha versato agli atti l’originale della cessione prodotta con scritto datato 20 ottobre 2000, ma pervenuto all’UE di Lugano solo il 23 ottobre 2000. Va pure rilevato che nelle sue osservazioni l’escusso sostiene di avere le prove che la cessione sia avvenuta in data 1° settembre 2000, dunque prima del pignoramento dei crediti ceduti, ma non le allega al proprio atto, limitandosi ad affermare che le produrrà di seguito all’UE (cfr. osservazioni 22 novembre 2000 ad 8 pag. 4). Occorre comunque rilevare che contrariamente all’opinione delle parti e dell’UE di Lugano, il pignoramento del credito vantato da _____ verso la _____ non è avvenuto con atto 30 ottobre/6 novembre 2000, bensì con decisione 19 ottobre 2000. Pertanto al momento del pignoramento l’UE non era a conoscenza delle pretese cessioni di tale credito a _____: di conseguenza la contestazione di _____, che si pretende cessionario dei crediti verso la _____, appare meno verosimile di quella dell’escusso; l’UE

avrebbe pertanto dovuto seguire la procedura dell'art. 107 LEF, considerando la comunicazione 20/23 ottobre 2000 di _____ quale contestazione ex art. 107 cpv. 1 LEF e lo scritto 31 ottobre 2000 del creditore procedente quale contestazione della pretesa di _____ ex art. 107 cpv. 2 LEF; l'UE avrebbe infine dovuto assegnare un termine di 20 giorni a _____ per promuovere l'azione di accertamento del suo diritto ex art. 107 cpv. 5 LEF.

E. 6

Per quanto riguarda invece il pignoramento del credito vantato da _____ nei confronti del creditore procedente, occorre rilevare che al momento del suo pignoramento (30 ottobre/6 novembre 2000), l'UE era a conoscenza della cessione di tale credito a favore di _____: infatti nonostante la cessione non porti data e il cessionario non abbia fornito prova alcuna in merito a questo punto, essa esplicava effetti perlomeno a partire dal 23 ottobre 2000, data di ricezione da parte dell'UE di Lugano. Pertanto, nonostante il pignoramento di tale credito appaia inutile ai fini pratici della procedura, l'UE ha correttamente adottato la procedura dell'art. 108 LEF.

E. 7

Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret-Sandoz , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire , vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). richiamati gli art. 17, 20a, 106 ss LEF, art. 61 OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorso 8 novembre 2000 del _____ è parzialmente accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.